

Esenzioni ticket per l'acquisto di farmaci, per condizione economica ed età



(D.M. 11/12/2009 - DGR N.1391 DEL 21/06/2011 E DGR N. 1389 DEL 21/06/2011)

Dal **1 luglio 2011** cambiano le modalità e le condizioni per ottenere l'esenzione dal pagamento della quota fissa di un euro a ricetta e dal ticket per l'acquisto di farmaci, per condizione economica ed età.

COSA CAMBIA

- I titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (codice **E03**) ed i titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (codice **E04**), *non pagano la quota fissa di un euro a ricetta e sono esenti totali dal pagamento del ticket;*
- Gli assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 18.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico (codice **E94**), *sono esenti totali dal pagamento del ticket;*
- Gli assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito annuo fino a 23.000,00 euro, incrementato di 1.000,00 euro per ogni figlio a carico (codice **E96**), e gli assistiti di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo annuo non superiore a 36.151,98 euro (codice **E95**), *sono esenti parziali dal pagamento del ticket.*

COSA NON CAMBIA

- Non vengono modificate in alcun modo le esenzioni per motivi diversi dal reddito (patologie, invalidità, ecc.) che continuano a permanere, assicurando l'assistenza a tutti i pazienti in tali condizioni. **Per continuare ad usufruire dell'esenzione in queste condizioni non è necessario richiedere alcun nuovo attestato.**

COSA DOVRÀ FARE L'ASSISTITO ESENTE

- Gli assistiti, ove in possesso delle condizioni previste, sono automaticamente inseriti negli elenchi del Sistema nazionale "Tessera Sanitaria", sulla base dei dati fornite dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate.
- Al momento della prescrizione, l'assistito (o altri che per esso ne abbia titolo, ad esempio il genitore per il minore) richiede al medico l'indicazione sulla ricetta del codice di esenzione per condizione economica: il medico, verificata la presenza del nominativo dell'assistito nell'elenco fornito dal sistema "Tessera Sanitaria", riporta il codice di esenzione sulla ricetta.
- Se il nominativo dell'assistito non è presente nell'elenco, il medico barra la casella N (nessuna esenzione) sulla ricetta ed invita l'assistito a recarsi presso gli sportelli dell'ASL di competenza per rendere l'eventuale autocertificazione ed ottenere l'attestato di esenzione, qualora ricorrano le condizioni.
- **Non vi è una scadenza per richiedere il nuovo attestato: gli assistiti, che ritengono di avere diritto all'esenzione con i nuovi limiti, possono continuare ad utilizzare, sotto la propria responsabilità, gli attestati precedentemente rilasciati dalle ASL fino al 30 settembre 2011.**

Si ricorda che l'autocertificazione dovrà essere resa dall'interessato (o da chi per esso ne ha titolo) munito di valido documento d'identità e della Tessera Sanitaria.

Per nucleo familiare deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico.

Per familiari a carico si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro).

per ulteriori informazioni chiama il:



o visita il Portale della Salute
www.sanita.puglia.it

